

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

88.

SEDUTA DI MARTEDÌ 10 FEBBRAIO 1987

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ROLAND RIZ

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzione:		BAUSI LUCIANO, Sottosegretario di Stato per la	
RIZ ROLAND, Presidente	3	<i>grazia e la giustizia</i>	13, 14, 20, 22 24, 26, 27
Disegni e proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):		CASINI CARLO	8, 9, 15, 18, 21
Senatori DE MARTINO ed altri; PECCHIOLI ed altri: Misure a favore di chi si dissocia dal terrorismo (<i>Approvati in un testo unificato, dal Senato</i>) (3822);		CORLEONE FRANCESCO ...	7, 8, 14, 15, 17, 19, 20 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
FIANDROTTI ed altri: Nuove misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale attraverso la dissociazione dal terrorismo (47);		FRACCHIA BRUNO	9, 16, 17, 18
VIOLANTE ed altri: Sostituzione della carcerazione preventiva con gli arresti domiciliari per dissociati dal terrorismo e per gli imputati detenuti in forza di mandato di cattura facoltativo (228);		GARGANI GIUSEPPE, Relatore	11, 12, 13, 20 22, 24, 26, 27
ZANGHERI ed altri: Disposizioni a favore di chi si dissocia dal terrorismo (1354)	3	LA RUSSA VINCENZO	27
RIZ ROLAND, Presidente	3, 4, 5, 9, 10, 11 12, 14, 15, 17, 18, 20 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28	MACERATINI GIULIO	15, 16, 17, 18, 22, 27
		MACIS FRANCESCO	10, 11, 14, 15, 27, 28
		MANNUZZU SALVATORE	6, 12, 13, 14, 15 17, 18, 22, 24
		NICOTRA BENEDETTO VINCENZO	23, 27, 28
		ONORATO PIERLUIGI	11, 12, 15, 16, 24, 27
		PEDRAZZI CIPOLLA ANNA MARIA	22, 24, 27
		RIZZO ALDO	11
		RUSSO FRANCO	6, 7, 12, 14, 15 17, 20, 21, 22, 27
		Votazione segreta:	
		RIZ ROLAND, Presidente	28

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 10.

VALENTINA LANFRANCHI CORDIOLI,
Segretario, legge il processo verbale della
seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, terzo comma, del regolamento, il deputato Garocchio sostituisce il deputato Gitti per tutta la durata della discussione del disegno e delle proposte di legge all'ordine del giorno.

Seguito della discussione del disegno e della proposta di legge: Senatori De Martino ed altri, Pecchioli ed altri: Misure a favore di chi si dissocia dal terrorismo (Approvati, in un testo unificato dal Senato) (3822); e delle proposte di legge Fiandrotti ed altri: Nuove misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale attraverso la dissociazione dal terrorismo (47); Violante ed altri: Sostituzione della carcerazione preventiva con gli arresti domiciliari per dissociati dal terrorismo e per gli imputati detenuti in forza di mandato di cattura facoltativo (228); Zangheri ed altri: Disposizioni a favore di chi si dissocia dal terrorismo (1354).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno e della proposta di legge di iniziativa dei senatori De Martino ed altri, Pecchioli ed altri: « Misure a favore di chi si dissocia dal terrorismo », già

approvati in un testo unificato dal Senato nella seduta del 3 giugno 1986; e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Fiandrotti ed altri: « Nuove misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale attraverso la dissociazione dal terrorismo »; Violante ed altri: « Sostituzione della carcerazione preventiva con gli arresti domiciliari per dissociati dal terrorismo e per gli imputati detenuti in forza di mandato di cattura facoltativo »; Zangheri ed altri: « Disposizioni a favore di chi si dissocia dal terrorismo ».

Ricordo che nella seduta del 3 febbraio scorso avevamo esaurito la discussione sulle linee generali ed ascoltato le repliche del relatore e del rappresentante del Governo.

Propongo che sia scelto come testobase per la discussione il progetto di legge n. 3822.

(È approvata).

Passiamo all'esame degli articoli.
Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

(Condotte di dissociazione).

1. Agli effetti della presente legge si considera condotta di dissociazione dal terrorismo il comportamento di chi, imputato o condannato per reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, ha definitivamente abbandonato l'organizzazione o il movimento terroristico o eversivo cui ha appartenuto, tenendo congiuntamente le seguenti condotte: ammissione delle attività effettivamente svolte, comportamenti oggettivamente ed univocamente incom-

patibili con il permanere del vincolo associativo, ripudio della violenza come metodo di lotta politica.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

(Condotta di desistenza).

La presente legge si applica a chi, imputato o condannato per reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, ha definitivamente abbandonato l'organizzazione o il movimento cui ha appartenuto e ha desistito dalla lotta armata tenendo comportamenti oggettivamente ed univocamente incompatibili con il permanere del vincolo associativo.

1. 2.

CORLEONE.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

Sono da considerarsi dissociati dall'attività criminosa:

a) coloro che siano imputati di aver costituito, promosso, organizzato, diretto una banda o una associazione ovvero di aver partecipato ad esse, quando risulti che la banda o l'associazione si sia dissociata ancor prima della loro assunzione della qualità di imputato o indiziato;

b) coloro che siano imputati di aver costituito, promosso, organizzato, diretto una banda o un'associazione ovvero di aver partecipato ad esse, quando risulti, sulla base di circostanze oggettive e, in particolare, del tempo trascorso tra la cessazione della partecipazione al reato e l'assunzione della qualità di imputato o indiziato, che si siano ritirati dall'associazione o dalla banda e non abbiano comunque commesso successivamente al re-

cesso dall'accorso altri reati per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale;

c) coloro che siano imputati di aver costituito, promosso, organizzato, diretto una banda o un'associazione ovvero di aver partecipato ad esse e, successivamente alla loro assunzione della qualità di imputato o di indiziato, si adoperino efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose e pericolose del reato o per impedire la connessione di reati connessi ai sensi dell'articolo 61, numero 2), del codice penale, ovvero abbiano comunque tenuto un comportamento oggettivamente incompatibile con il permanere del vincolo associativo, ovvero risulti da circostanze univoche che si siano altrimenti dissociati dal tipo di attività criminosa loro contestata.

1. 1.

RUSSO FRANCO.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

Agli effetti della presente legge, si considera condotta di dissociazione dal terrorismo il comportamento di chi, imputato e condannato per reati aventi finalità di terrorismo e di eversione dall'ordinamento costituzionale, ha definitivamente abbandonato l'organizzazione e il movimento, tenendo congiuntamente le seguenti condotte:

a) pur non confessando reati specifici, assume le proprie responsabilità tenendo un atteggiamento non equivoco che indichi una chiara ed effettiva presa di distanza dal terrorismo e di condanna di esso;

b) si comporti in modo oggettivamente ed univocamente incompatibile con il permanere del vincolo associativo;

c) rifiuti la violenza come metodo di lotta politica.

Elemento di giudizio sarà anche il comportamento tenuto in sede processuale, durante la latitanza, la libertà provvisoria, gli arresti domiciliari o in carcere.

1. 14.

TESTA.

All'articolo 1, sostituire le parole: dal terrorismo con le parole: dalla lotta armata.

1. 6.

CORLEONE.

All'articolo 1, sopprimere le parole: terroristico o eversivo.

1. 3.

CORLEONE.

All'articolo 1, sopprimere le parole da: tenendo congiuntamente a: lotta politica.

1. 4.

FRANCO RUSSO.

All'articolo 1, dopo la parola: congiuntamente, aggiungere le seguenti: o meno.

1. 13.

MACERATINI, TRANTINO, BERSELLI.

All'articolo 1, sopprimere le seguenti parole: ammissione delle attività effettivamente svolte.

1. 9.

MANNUZZU, ONORATO.

All'articolo 1, sopprimere le seguenti parole: ammissione delle attività effettivamente svolte.

1. 5.

CORLEONE.

All'articolo 1 sopprimere le seguenti parole: ammissione delle attività effettivamente svolte.

1. 12.

MACERATINI, TRANTINO, BERSELLI.

All'articolo 1, sostituire le parole: ammissione delle attività effettivamente svolte con le seguenti: riconoscimento della partecipazione alle attività dell'organizzazione o movimento di cui ha fatto parte.

1. 11.

CORLEONE.

All'articolo 1, sostituire le parole: ammissione delle attività effettivamente svolte con le seguenti: riconoscimento delle attività svolte.

1. 10.

CORLEONE.

All'articolo 1, sopprimere le seguenti parole: ripudio della violenza come metodo di lotta politica.

1. 7.

CORLEONE.

All'articolo 1, sostituire le parole: ripudio della violenza con le seguenti: abbandono della pratica della lotta armata.

1. 8.

CORLEONE.

All'articolo 1, sopprimere le seguenti parole: o condannato.

1. 16.

RIZ.

All'articolo 1, sostituire la parola: ripudio con le seguenti: e con la scelta.

1. 15.

MANNUZZU, ONORATO, RIZZO.

SALVATORE MANNUZZU. Ritengo che il testo in discussione vada approvato al più presto, tanto più che su di esso si è manifestata una maggioranza di consensi.

Ancora oggi si protraggono detenzioni che, invece, in base a questa legge dovrebbero avere termine. Non c'è qui ragione perché la gente che attende in carcere la liberazione, che dovrebbe avere in virtù di questa legge, continui ad aspettare.

Sulla base di queste considerazioni, noi abbiamo presentato soltanto tre emendamenti, di cui due riferiti all'articolo 1.

Per quanto riguarda l'emendamento 1. 9, come ho avuto modo di dire nel corso della discussione sulle linee generali, non credo vi sia differenza tra la dizione: « ammissione delle attività effettivamente svolte » e quella di: « confessione ». Nel corso della discussione sia al Senato, sia alla Camera, da più parti si è sostenuto che l'ammissione delle attività effettivamente svolte non comporterebbe la confessione. Resto in attesa che qualcuno mi spieghi il perché. Del resto, non mi pare che l'ammissione possa essere posta quale requisito essenziale per godere dei benefici. Se ciò accadesse, vi sarebbe una sorta di « mercato ». Significherebbe, altresì, perseguire e proseguire sulla strada della scelta di un diritto premiale che mi sembra contraddittoria quanto finora è stato sostenuto.

Non si tratta di concedere a taluno dei benefici quale « prezzo » di una confessione, ma di valutare più equamente dei comportamenti delittuosi che l'ordinamento sanziona in modo troppo grave rispetto a scelte effettuate nel passato. Si tratta di una sanzione che deve essere oggetto di un nostro ripensamento e che deve essere riportata nell'ambito di limiti giuridicamente equi ed accettabili.

Inoltre, l'articolo 1 prevede che per godere dei benefici previsti dal provvedimento al nostro esame, oltre alla dissociazione, vi debba essere anche il ripudio della violenza come metodo di lotta politica.

Insisto nel sottolineare le implicazioni della dichiarazione di ripudio con la quale si chiede una sorta di abiura, di *autodafé* che rimarrebbe improduttiva di effetti sostanziali.

L'abbandono della scelta della violenza come metodo di lotta politica si dovrebbe desumere non tanto da un atto formale, quale sarebbe il ripudio, ma da un comportamento proprio dei soggetti dissociati.

Per questi motivi chiedo l'approvazione dei nostri emendamenti.

FRANCO RUSSO. L'articolo 1 del testo unificato pervenutoci dal Senato è indubbiamente quello che prevede le norme più difficili da discutere. La proposta di legge d'iniziativa dei senatori De Martino ed altri — adottata quale testo originario della discussione al Senato — prevedeva una diversa definizione della condotta del dissociato.

Naturalmente comprendo bene il senso dell'intervento dell'onorevole Mannuzzu che pone in rilievo il fatto che la Commissione giustizia della Camera si trova a dover legiferare in una materia che nel passato, a causa di alcune sentenze veramente molto gravi, che sono andate al di là di un giudizio di equità, ha suscitato vive polemiche. Oggi si vogliono dare ai giudici degli strumenti per rimediare all'operato di un recente passato.

Durante il periodo dell'emergenza, nel tessuto normativo del nostro ordinamento sono state introdotte delle aggravanti (fino ad un terzo del massimo della pena) nei confronti di coloro che si macchiavano di reati di terrorismo. Ciò ha provocato una serie di sentenze molto pesanti, che andavano al di là dei singoli reati.

Per questi motivi definire la condotta del dissociato è un fatto molto importante. In questo senso dovremmo riuscire a superare qualunque riferimento a circostanze di natura strettamente soggettiva.

Il presidente Monteverdi, nel corso di un processo tenutosi a Genova, ha applicato una riduzione di pena anche nei confronti di coloro che hanno fatto parte

delle brigate rosse, pur se tra alcuni di essi vi era qualcuno definito irriducibile.

Questo esempio vuol significare che all'interno delle carceri non credo sia utile effettuare una differenziazione tra irriducibili e non irriducibili. Se facessimo uno sforzo per definire la condotta di dissociazione in termini oggettivi facenti riferimento al vincolo associativo, alla condivisione della lotta armata o meno, penso che la legge potrebbe trovare una sua applicazione non soltanto nei confronti dell'area che tradizionalmente si è richiamata ai principi della dissociazione, ma anche di altri comportamenti che non hanno più alcun legame con il vincolo associativo.

Ritengo che gli emendamenti presentati dal collega Corleone, ed anche quelli che hanno come primo firmatario il collega Mannuzzu, dovrebbero essere accolti, al fine di eliminare qualsiasi accenno a possibili « contrattazioni » tra giudice e imputato in materia. Ribadisco che qualsiasi inflessione di natura soggettiva, come il ripudio di cui all'articolo 1, costituisce un'invasione del foro interno che la legge non può ammettere e non ha strumenti per attuare.

Personalmente, ritengo che dovremmo giungere all'approvazione di un provvedimento che consenta un'applicazione molto vasta. Sicuramente esiste un vincolo politico che non può essere nascosto, e come rappresentante del gruppo di democrazia proletaria non me lo nascondo. Non avrei nessuna preoccupazione, se la legislatura continuasse fino alla sua naturale scadenza, a battermi affinché fosse accolta una serie di emendamenti perché, con un altro anno di fronte a noi, potremmo aspettarci che il Senato svolga il suo lavoro in tempi abbastanza rapidi. Al contrario, però, ci troviamo sotto la « mannaia » di una possibile chiusura anticipata della legislatura e, in più, di fronte all'eventualità che siano indetti i referendum sulla giustizia. Le Commissioni giustizia dei due rami del Parlamento sono impegnate completamente nella discussione del famoso « pacchetto Rognoni », parte del quale mira a scon-

giurare, appunto, l'effettuazione dei referendum. È molto imbarazzante, quindi, a questo punto, non solo proporre emendamenti « di bandiera », ma soprattutto battersi perché alcuni emendamenti siano approvati: su di noi grava un compito non facile. Forse, sarebbe possibile accogliere i due emendamenti dell'onorevole Mannuzzu, che in effetti configurano una migliore definizione della condotta di dissociazione; e forse il relatore potrebbe portare avanti una serie di contatti informali con i colleghi della Commissione giustizia del Senato, per verificare quale spazio si offra in quella sede ad un miglioramento del testo al nostro esame.

Per quanto riguarda il mio emendamento 1. 1, presidente, devo dire che esso riproduce semplicemente un articolo della proposta di legge senatori De Martino ed altri; quindi è « coperto » dall'autorevolezza dei firmatari di quel progetto di legge, presentato fin dalla passata legislatura.

Ho voluto illustrare lo scenario che abbiamo di fronte per valutare, effettivamente, quali margini ci si offrano per migliorare il testo al nostro esame, quali possibilità il Senato abbia effettivamente di esaminare rapidamente gli emendamenti eventualmente da noi approvati e, soprattutto, per sottolineare lo spirito con cui propongo degli emendamenti, che non è quello di « bocciare » il progetto di legge, ma piuttosto quello di apportarvi miglioramenti.

FRANCESCO CORLEONE. Mi atterrò alla scelta di estrema brevità compiuta dagli altri colleghi in quanto la discussione sulle linee generali ha già chiarito le diverse posizioni. Mi limiterò a dire che la « filosofia » dell'articolo 1 del progetto di legge rischia di compromettere la validità per i suoi aspetti, in qualche modo, di legislazione speciale.

Le critiche che rivolgo all'articolo 1 risultano chiaramente dall'emendamento interamente sostitutivo che ho presentato (come hanno fatto anche altri colleghi). Esso mira a collegare la condotta di dissociazione a criteri oggettivi piuttosto che a variabili non dimostrabili come quelle

costituite dal riferimento a categorie insondate dell'animo o a confessioni che non sono tali.

In ogni caso, credo che alcuni punti avrebbero bisogno di un miglioramento lessicale. In questo senso, propongo di sostituire alle parole: « dal terrorismo » le parole: « dalla lotta armata ». Propongo, inoltre, o la soppressione delle parole: « ammissione delle attività effettivamente svolte », o la loro sostituzione con le parole: « riconoscimento delle attività svolte ». Analogamente, propongo la soppressione delle parole: « ripudio della violenza » oppure la loro sostituzione con le parole: « abbandono della pratica della lotta armata ». Gli emendamenti presentati sono diversi, per cui penso che sarà possibile trovare una soluzione.

Il relatore ha già detto che alcuni emendamenti, secondo lui, stravolgerebbero la « filosofia » del provvedimento. Credo, invece, che alcuni emendamenti, presentati dalla mia e da altre parti politiche, possano essere considerati come tendenti a migliorare il testo, a renderlo più chiaro. A questo riguardo, credo che la possibilità che il Senato debba esaminare nuovamente emendamenti che non cambiano lo spirito del provvedimento, ma lo rendono semplicemente più chiaro, non debba costituire per noi un freno.

CARLO CASINI. Esprimo parere contrario del gruppo democratico cristiano agli emendamenti che sono stati presentati all'articolo 1; infatti, essi tendono, in buona sostanza, ad eliminare la caratteristica dei tre requisiti necessari per apprezzare la dissociazione.

Ricordo che l'articolo 1 prevede che i benefici di cui al provvedimento siano applicabili quando ricorrano tre condizioni: l'abbandono dell'organizzazione terroristica o eversiva, l'ammissione delle attività effettivamente svolte ed il ripudio della violenza come metodo di lotta politica.

Non nascondo che su questi tre requisiti io stesso ho avuto delle perplessità, perché francamente si tratta di un elemento che non risulta da un comporta-

mento sostanziatosi in atti materiali, oltretutto precedenti — necessariamente precedenti — l'entrata in vigore della legge, ma in un comportamento sostanzialmente dichiaratorio. Pertanto, è lecito nutrire qualche perplessità non solo e non tanto nella direzione, già rappresentata, di un'indagine sul foro interiore della persona, ma anche perché è abbastanza discutibile l'attendibilità di una dichiarazione che costa così poco e dà vantaggi quanto mai rilevanti. Con altrettanta franchezza debbo dire che le argomentazioni portate fino ad ora in quest'aula mi hanno convinto dell'opportunità di lasciare questo inciso.

Non dimentichiamo che il provvedimento in esame è squisitamente politico, nel senso nobile della parola. Se consultiamo i lavori preparatori, che sono stati raccolti dal servizio studi, svoltisi al Senato, cogliamo l'affermazione che il provvedimento in oggetto risponde ad una certa situazione politica di un determinato momento evolutivo. Vi è anche una notevole insistenza sulla necessità di valorizzare, proprio per giungere al completo superamento del terrorismo, atteggiamenti di discussione anche verbale, in rapporto al permanere sempre più limitato ed eroso di un'area di irriducibilità.

Se questo è vero, se si tratta di un elemento che serve a concludere il ciclo terroristico, il ripudio della lotta armata finisce con l'essere un dato che separa in modo definitivo dalla cultura e dall'organizzazione da cui si intende dissociarsi. Pertanto, non solo per ragioni attinenti alla celerità dei nostri lavori, ma anche per motivi di merito ritengo sia preferibile mantenere i tre requisiti previsti dall'articolo 1.

Desidererei ora esprimere una perplessità che probabilmente potrebbe essere superata attraverso una concorde indicazione che, togliendo validità al mio dubbio, possa consentire un'interpretazione più agevole agli operatori del diritto. La prima parte dell'articolo 1 così recita: « Agli effetti della presente legge si considera condotta di dissociazione dal terrorismo il comportamento di chi, imputato o

condannato per reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, ... ». Evidentemente la formula è ripetitiva di quella dell'articolo 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito nella legge 6 febbraio 1980, n. 15.

Mi chiedo se, sulla base di tale dizione, debba intendersi che i benefici previsti dal provvedimento siano applicabili anche a coloro ai quali siano imputati con contestazione dell'aggravante di cui all'articolo 1 del decreto citato o se lo siano anche a coloro ai quali nessuno ha mai pensato di contestare l'aggravante medesima. In secondo luogo, si dovrebbe stabilire se, in caso di condanna, l'aggravante debba essere ritenuta oppure se ciò non sia necessario. Credo che la logica del progetto di legge in esame sia quella per cui debbano esservi contestazione e condanna per questa aggravante; in caso contrario, infatti, beneficerebbero di cospicui sconti di pena semplici delinquenti comuni.

Se la Commissione, nel suo complesso, ritiene che effettivamente la volontà del legislatore possa risultare chiara semplicemente affermando che nel caso di specie si parla di circostanze aggravanti contestate o ritenute in sentenza, io non ho alcun problema; credo che la comune interpretazione dovrebbe portare alla stessa conclusione; se invece vi fossero diversità, dovrei allora chiedere al relatore di valutare l'opportunità di un emendamento che chiarisca questo punto.

Un altro dubbio — che però potrei superare — riguarda quali siano i reati a cui ci riferiamo. Se si tratta di tutti i reati di terrorismo e di eversione, non è necessario che essi si assommino, ma possono rimanere disgiunti.

Ritengo poi che la legge preveda l'applicazione dei benefici a tutte le ipotesi di terrorismo, anche internazionale, e perciò anche mediorientale...

BRUNO FRACCHIA. Sì, meno che al reato di strage.

CARLO CASINI. D'altra parte, se facciamo un confronto con l'articolo 1 della legge n. 15 del 1980, vediamo che anche in quel caso la legge si applicava a quel tipo di terrorismo; quindi, la mitigazione operava nello stesso ambito dell'aggravamento dell'emergenza.

Al Senato si è discusso in materia su un'alternativa. Una ipotesi era quella dell'eliminazione dell'aggravante, che noi avevamo previsto con la legge del 1980, e l'altra era di non parlare della cancellazione di quella legge, ma di una mitigazione delle pene che finisse con l'eliminare gli effetti dell'aggravante, che in quella era prevista.

Poiché dunque questo è lo spirito del testo in discussione, le categorie di reato per le quali applichiamo i benefici derivanti dalla dissociazione sono quelle per cui l'aggravante esiste, ed è stata ritenuta dal giudice, in caso di sentenza, o comunque contestata in sede di istruttoria. Altrimenti, un semplice furto finisce per il rientrare nell'ambito di questi benefici, se il dissociato dichiara che l'aveva ideato al fine di compiere quell'atto terroristico: potremmo rischiare, insomma, un'abnorme amplificazione dei benefici che, con questa legge, riconosciamo.

PRESIDENTE. Intervengo come presentatore di un emendamento, con il quale ho chiesto la soppressione delle parole: « o condannato ».

In proposito, intendo precisare che non ho nulla da obiettare sull'esigenza di svolgere opera di riconciliazione e di introdurre diminuzioni di pena per i dissociati: misure che, per altro, sono state sollecitate dal mondo giudiziario e politico anche di recente.

Mi preme, inoltre, precisare che ritengo non meriti critica la circostanza che la misura premiale per la dissociazione tocchi una condotta dell'imputato successiva all'evento, superando largamente le misure premiali previste dal codice penale per la desistenza volontaria e il ravvedimento operoso. Vi è chi sostiene che questa parziale rinuncia dello Stato alla sanzione penale intacca, in certo

qual modo, sia i principi della certezza del diritto e dell'uguaglianza di fronte alla legge, sia quelli della necessità di applicare la sanzione penale prevista dalla norma violata, e della giusta punizione del colpevole in conformità a quanto previsto dalla norma penale, nonché l'esigenza di vedere esplicitata fino in fondo la pretesa punitiva dello Stato. Tali obiezioni non rappresentano un ostacolo insuperabile, potendo il legislatore — nel limite del *favor rei* e per giustificati motivi di politica penale — varare misure premiali a favore dell'imputato che, *post factum*, si dissoci dal terrorismo e dall'eversione.

Molte perplessità invece mi sorgono intorno alla volontà di estendere la diminuzione di pena anche a coloro che siano stati condannati con sentenza passata in giudicato. In questo caso, infatti, sorge spontanea la domanda se non si travalichino i principi ed i limiti posti dall'articolo 79 della Costituzione per la concessione dei relativi atti di clemenza, in quanto la diminuzione di pena per coloro che hanno subito condanne definitive resta pur sempre, che dir si voglia, un atto che dovrebbe essere formalmente concesso dal Presidente della Repubblica, su delegazione delle Camere.

Abbiamo già detto in altra sede che per i condannati bisognava avere il coraggio di adottare un'amnistia generale, ovvero un ampio indulto, per tutti i fatti politici tendendo così ad una pacificazione generale nel paese.

In questi termini ci eravamo espressi in occasione del dibattito sull'amnistia, ed in conformità avevamo presentato anche un emendamento.

Non condividiamo invece questa forzatura, che tende a raggiungere lo stesso risultato di un'amnistia generale — o meglio di un indulto ampio — inficiando il valore assoluto che fino ad oggi ha avuto la sentenza penale definitiva.

Far dipendere da una confessione *ex post* del condannato i benefici premiali di questo disegno di legge, superando così il valore del giudicato, non ci sembra con-

forme ai principi che finora hanno orientato i nostri lavori. Insisto pertanto sul mio emendamento, pur rendendomi conto della difficoltà di vederlo approvato, in questo momento.

FRANCESCO MACIS. Signor presidente, onorevoli colleghi, intervengo non per illustrare emendamenti, ma per spiegare perché il gruppo comunista non ne abbia presentati.

Non siamo certo entusiasti di questa legge; crediamo che in tale materia le soluzioni possano essere diverse da quelle trovate dall'altro ramo del Parlamento, e che, anche mantenendo le scelte di fondo operate dal Senato, questo testo possa essere perfezionato. Non ci adattiamo ad una sorta di « monocameralismo materiale », per cui la prima Camera che affronta la discussione di un provvedimento di legge è quella che poi lo formula definitivamente: il che costituisce la regola che qualche volta è parsa prevalere, soprattutto per il grande senso di responsabilità di questa Commissione, in relazione a progetti di legge molto importanti.

Non abbiamo presentato emendamenti perché nutriamo il timore che, nell'attuale situazione e circa una materia così delicata, rimettere in discussione alcuni punti di equilibrio, così faticosamente raggiunti dopo un lungo dibattito, possa indurre il rischio che della normativa in questione non si faccia più nulla.

Siamo alle soglie di una fase politica convulsa, forse alla vigilia di una competizione elettorale — si tratti di elezioni anticipate o di *referendum* — comunque, stiamo vivendo un momento politico che influirà in modo decisivo e molto netto sui lavori del Parlamento; probabilmente i provvedimenti in discussione, tra 3 o 4 mesi, saranno improponibili. Ritengo sia necessario effettuare una valutazione complessiva in ordine sia alle ragioni di merito, già illustrate dal collega Fracchia, sia alle considerazioni di carattere politico-generale che ci hanno spinti a non presentare emendamenti.

Il collega Russo proponeva di modificare il testo pervenuto dal Senato verifi-

cando preventivamente l'eventuale « gradimento » degli emendamenti da parte dell'altro ramo del Parlamento. Credo che questa dovrebbe essere la cautela minima da adottare in caso di approvazione di emendamenti, anche se devo ricordare che in una materia così delicata e difficile le opinioni dei gruppi parlamentari della Camera e del Senato espressione del medesimo partito possono essere divergenti. Naturalmente, in questo caso, parlo a nome del mio gruppo.

Tali problemi diventano fonte di perplessità per il fatto che il gruppo comunista sta assumendo il ruolo di maggioranza. Qualsiasi emendamento venisse posto in votazione, in questo momento sarebbe approvato o respinto per l'apporto determinante dei comunisti. Lo voglio dire con franchezza: sarebbero i comunisti ad assumersi la responsabilità di modificare il testo pervenutoci dal Senato, ben consapevoli del fatto che nei secoli a venire non se ne farebbe nulla.

Per questi motivi propongo che, se i presentatori insisteranno per la votazione dei propri emendamenti, al termine della discussione sull'articolo 1 si sospenda la seduta e venga costituito un comitato informale per trovare una soluzione nella quale la maggioranza della Commissione si riconosca. In questo senso chiedo il parere del relatore.

ALDO RIZZO. In linea di principio sono favorevole alla scelta di fondo che ispira il provvedimento al nostro esame: quella di realizzare una pacificazione e di giungere ad un recupero di chi ha abbandonato la lotta armata.

Anche se vi sono delle norme discutibili, non ho presentato emendamenti. In particolare ritengo che, per applicare i benefici a coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva, potevano essere adottati strumenti differenti.

Qualche perplessità suscita la normativa relativa alla valutazione del comportamento di chi ha abbandonato il metodo della lotta armata (articolo 2) in relazione ai reati funzionali all'associazione, quali, ad esempio, il porto abusivo

d'armi, il favoreggiamento e il delitto di falsificazione.

Nutro, inoltre, qualche perplessità in ordine alla forte diminuzione di pena prevista per il delitto di omicidio che mi pare non tenga nel giusto conto i gravi fatti di sangue avvenuti nel nostro paese che hanno colpito duramente dei cittadini al servizio dello Stato.

Per quanto riguarda le considerazioni dell'onorevole Casini sull'articolo 1, credo che egli abbia ragione quando mette in evidenza il fatto che la formulazione dello stesso è infelice laddove si fa riferimento ai reati aventi finalità di terrorismo, anche se non concordo con il collega sul significato che egli intende dare all'aggravante: « finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale ». Mi riferisco al fatto che le condanne pronunciate prima del 1980 non possono prevedere tale aggravante che fu, appunto, introdotta dalla cosiddetta « legge Cossiga ».

Per questo motivo propongo di mantenere il testo pervenutoci dal Senato.

GIUSEPPE GARGANI, *Relatore*. Concordo con la proposta di costituire un comitato informale.

PIERLUIGI ONORATO. Devo dire con franchezza che sono contrario, dal punto di vista politico, alla costituzione di un comitato informale. D'altronde, mi pare che la proposta del collega Macis fosse condizionata all'eventualità che la Commissione non approvasse il testo nella sua attuale stesura. Credo che occorra innanzitutto verificare questa condizione.

PRESIDENTE. La proposta dell'onorevole Macis mi sembra saggia. Dato che dobbiamo sospendere i nostri lavori in concomitanza con la seduta dell'Assemblea, egli ha proposto di costituire un comitato informale per esaminare gli emendamenti.

PIERLUIGI ONORATO. Occorre verificare l'esigenza delle condizioni poste dal collega Macis, cioè se la Commissione in-

tenda o meno apportare modifiche al testo pervenuto dal Senato. Se, infatti, la Commissione non intendesse modificare il provvedimento, non vi sarebbe necessità di costituire il comitato informale. Dichiaro formalmente, a nome del mio gruppo, che siamo disposti a ritirare i nostri emendamenti se vi sarà disponibilità ad approvare il progetto di legge nella sua attuale formulazione. A questo scopo, chiedo che si esprimano i rappresentanti di tutti i gruppi politici.

FRANCO RUSSO. Mi pare che quanto ha detto il collega Macis costituisca un gesto di alta responsabilità politica. Il gruppo di democrazia proletaria non può essere indifferente a quanto egli ha detto, sia per la schiettezza e l'onestà del suo parlare, sia perché mi pare che il gruppo comunista si assuma la responsabilità politica (pur non condividendo la formulazione dell'articolo 1) di venire incontro ad istanze emerse da anni nel mondo carcerario, votando a favore del progetto di legge. Il gruppo di democrazia proletaria ha ritenuto di presentare emendamenti anche al fine di prospettare, all'interno del dibattito, una possibilità di interpretazione della legge.

Mi associo a quanto ha detto il collega Macis, perché far parte di un piccolo gruppo non significa essere irresponsabili. In questo modo, il nostro gruppo vuole contribuire a risolvere una questione che si trascina da anni: se vi è un impegno della Commissione ad approvare la legge nel suo attuale testo, siamo disponibili a ritirare gli emendamenti da noi presentati, rinunciando alla loro votazione.

GIUSEPPE GARGANI, *Relatore*. Mi pare che la discussione sia andata al di là di quella che era la volontà dell'onorevole Macis. Non credo sia opportuno in questo momento porre il problema di ritirare gli emendamenti; credo inoltre che sia un fatto anomalo che l'onorevole Franco Russo ponga la condizione che la Commissione si esprima.

Il relatore era disponibile ad accettare la proposta del collega Macis di effettuare

rapidamente una valutazione su tutti gli articoli e gli emendamenti al fine di considerare se sia possibile proseguire nei nostri lavori, nonostante difficoltà che non dovrebbero essere tali da inficiare il provvedimento pervenuto dal Senato. Tale valutazione può essere effettuata, visto che in ogni caso la seduta dovrà essere sospesa in concomitanza con i lavori dell'Aula, da un comitato informale, che in breve tempo può giungere ad una conclusione. In quella sede potrà emergere la volontà di andare avanti, in quanto i problemi sollevati non sono tali, ripeto, da inficiare il testo approvato in Senato.

SALVATORE MANNUZZU. Non sono d'accordo. Il nostro gruppo ritira i propri emendamenti e invita la Commissione ad approvare il progetto di legge nel suo attuale testo.

PRESIDENTE. Poiché non vi è unanimità circa l'eventuale costituzione di un comitato informale, ritengo che la Commissione possa proseguire nell'esame degli articoli.

GIUSEPPE GARGANI, *Relatore*. Nello svolgimento della mia relazione avevo chiesto un intervento preciso del Governo rispetto alle questioni sollevate da questo progetto di legge in rapporto con la legge Gozzini. Le perplessità emerse a proposito dell'articolo 1 sono, come ha giustamente osservato anche il collega Casini, di natura politica e di ampio respiro. Devo dire che non capivo e non capisco, collega Mannuzzu, perché il ripudio della violenza come metodo di lotta politica, pur essendo un comportamento del tutto personale, non possa collegarsi con gli altri due elementi che configurano la possibilità della dissociazione. Si tratta di un problema politico, non dico di pacificazione, ma certamente di rilievo politico, in rapporto con una situazione che deve essere disciplinata diversamente dal legislatore rispetto al momento in cui si verificano i fatti in questione.

Per questa ragione dico al presidente Riz — che ha presentato un emendamento

in tal senso — che mi faccio carico fino in fondo delle perplessità che egli ha rispetto al condannato, cioè alle sentenze passate in giudicato: credo sia la prima volta che, con i tre comportamenti che configurano la dissociazione, incidiamo su tali sentenze, appropriandoci di poteri che non sono del Parlamento. Sono perplessità: occorre valutare se esse possano creare problemi e dubbi tali da indurci a modificare il progetto di legge, conseguentemente imponendone un riesame da parte del Senato.

Mi faccio carico di questi problemi, tuttavia, come relatore, pur rispettando le posizioni dei colleghi, ritengo che l'articolo 1 debba essere approvato così com'è. Sappiamo infatti che vi è un problema di fondo che è la conseguenza di altri problemi risolti legislativamente in modo diverso.

Il collega Casini ha sollevato una questione di grande importanza, chiedendosi se i reati di terrorismo e di eversione dell'ordinamento costituzionale siano compresi tra quelli per i quali ha operato l'aggravante di cui all'articolo 1 della legge n. 15 del 1980; se così non fosse, non terremmo conto di quanto hanno detto i rappresentanti di tutti i gruppi nel corso della discussione sulle linee generali, né dell'orientamento assunto dal Governo nel corso della passata legislatura. La legge Gozzini e quella al nostro esame si sommano: dobbiamo essere consapevoli di ciò. Quindi noi legiferiamo in un campo in cui la preminenza di un interesse politico in senso generale fa premio rispetto a perplessità e dubbi che pur sollevo. Sia chiaro fino in fondo, perché può essere davvero una perplessità non superata, che i reati che hanno la finalità di terrorismo e di eversione dell'ordinamento costituzionale si riferiscono davvero a quelli per cui vi è stata l'aggravante. Vi è un emendamento dell'onorevole Mannuzzu che propone appunto di eliminare l'aggravante. Esso non è condizionale proprio perché rafforza questa preoccupazione e questa puntualizzazione del relatore.

SALVATORE MANNUZZU. Questo non è esatto.

GIUSEPPE GARGANI, *Relatore*. Mi dichiaro contrario a tutti gli emendamenti presentati all'articolo 1. In particolare, l'avviso contrario del relatore è motivato, per ciò che concerne l'emendamento Corleone 1. 2, interamente sostitutivo dell'articolo, dalla sua eccessiva genericità.

LUCIANO BAUSI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Dopo aver manifestato l'auspicio che questo progetto di legge venga rapidamente approvato anche da questo ramo del Parlamento, vorrei osservare che il Governo si rende conto della peculiarità di molti emendamenti presentati e di numerose argomentazioni che, pur non essendosi tradotte in proposte di modifica, fanno tuttavia emergere perplessità in ordine al testo pervenutoci dal Senato.

In rapporto alle osservazioni che sono state formulate, credo di dover innanzitutto trattare quella relativa al quesito posto dall'onorevole Casini in merito alla dimensione di applicabilità di questa norma. Per la corretta interpretazione della stessa, ritengo si debba richiedere che gli elementi previsti all'articolo 1 e successivamente esplicitati all'articolo 2 debbano emergere in modo palese o nel capo d'imputazione o nella sentenza. In sostanza, l'appartenenza al mondo del terrorismo e dell'eversione deve risultare per atti; non si può soltanto immaginare che essa vi sia stata se dagli atti non risulta. In secondo luogo, lo stesso relatore ha riproposto l'interrogativo relativo all'applicabilità nei casi di specie delle stesse norme di favore previste con la recente legge di riforma dell'ordinamento penitenziario. Non v'è dubbio, infatti, che tale legge non pone alcuna limitazione dal punto di vista applicativo. Diversamente da quanto avveniva nell'ordinamento del 1975, essa non contiene alcuna discriminazione tra un tipo di imputazione e l'altro. Non v'è dubbio, quindi, che le due disposizioni legislative si sommano.

In merito alla rilevante obiezione che con il suo emendamento ha proposto il presidente, per il quale bisognerebbe chiedersi se sia opportuno intervenire su una pena già consacrata in un provvedimento giurisdizionale di carattere definitivo, vorrei sottolineare che la stessa recente legge di riforma dell'ordinamento penitenziario, pur essendo ispirata da principi diversi, già prevede la modifica di una pena definita dal giudice di merito e sulla quale interviene, in una seconda fase, un altro giudizio che modifica, in sede di esecuzione della pena stessa, quanto previsto nella sentenza a carattere definitivo.

Mi rendo conto che le motivazioni sono diverse: l'applicazione della norma contenuta nella riforma dell'ordinamento penitenziario riguarda la generalità della popolazione carceraria, senza distinzione di reato commesso, mentre in questo caso la norma riguarda solo alcuni reati. Tuttavia, mi pare che il principio sia già stato abbondantemente affermato in sede di modifica delle norme sull'ordinamento penitenziario, giungendo ad una sorta di commistione tra giudizio di merito e momento dell'esecuzione; cosa discutibile quanto si vuole ma che tuttavia, a mio avviso, già esiste nel nostro ordinamento.

Nel merito, considerando le indicazioni manifestate fin dall'inizio dal Governo in ordine ad una rapida approvazione del provvedimento, mi associo al relatore nell'esprimere parere contrario a tutti gli emendamenti presentati all'articolo 1.

FRANCESCO CORLEONE. Dichiaro di ritirare il mio emendamento 1. 2 interamente sostitutivo dell'articolo 1. Rilevo che, a mio parere, esso non ha affatto un carattere eccessivamente generico (come ha affermato il relatore), facendo riferimento alla già citata proposta di legge senatori De Martino ed altri che affronta sicuramente in termini più ampi il problema della dissociazione.

Il mio emendamento vuole segnalare che la questione della detenzione politica rimarrà anche dopo l'approvazione del

provvedimento in esame e che prima o poi la si dovrà affrontare.

FRANCO RUSSO. Poiché qui si è parlato di costituire un comitato informale per valutare il complesso degli emendamenti (mentre possiamo tranquillamente procedere nella discussione, ed approvare il progetto di legge nella giornata di oggi), per facilitare i nostri lavori, e pur non condividendo né la lettera, né lo spirito dell'articolo 1, ritiro gli emendamenti 1. 1 e 1. 4, che ho presentato a nome del gruppo di democrazia proletaria.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Testa non è presente, s'intende che abbia rinunciato al proprio emendamento 1. 14.

SALVATORE MANNUZZU. A nome del gruppo della sinistra indipendente, ritiro gli emendamenti 1. 9 ed 1. 15.

La nostra posizione non è motivata dal fatto di ritenere infondati tali emendamenti: anzi, noi pensiamo che essi siano, in astratto, fondati ed opportuni. Ma poiché tali emendamenti vengono strumentalizzati da qualche parte politica per non approvare questa legge (che non piace, è evidente, a qualche importante parte politica), noi non vogliamo offrire destro e pretesto a nessuno per non definire il provvedimento, che noi riteniamo invece opportuno.

Ciò comporta anche che non voteremo a favore di nessuno degli emendamenti proposti, neppure di quelli che coincidano con i nostri.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 1. 6: lo mantiene, onorevole Corleone?

FRANCESCO CORLEONE. Sì, signor presidente.

FRANCESCO MACIS. Signor presidente, a nome del gruppo comunista, chiedo che la votazione su tutti gli emendamenti che verranno mantenuti avvenga per appello nominale.

PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo ora alle dichiarazioni di voto.

SALVATORE MANNUZZU. Per le ragioni che ho prima esposto, questo emendamento dell'onorevole Corleone non avrà il nostro voto favorevole, anche se lo riteniamo opportuno: il gruppo della sinistra indipendente si asterrà, pertanto, dalla votazione che sta per avere luogo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione per appello nominale sull'emendamento Corleone 1. 6, contrari il relatore ed il Governo.

Procederò ora alla chiama.

(Segue la chiama).

Dichiaro chiusa la votazione.

Poiché la Commissione non è in numero legale per deliberare, a norma del secondo comma dell'articolo 47 del regolamento, rinvio la seduta di un'ora.

La seduta, sospesa alle 11,35, è ripresa alle 12,35.

PRESIDENTE. Onorevole Macis, insiste nella sua richiesta di votazione per appello nominale di tutti gli emendamenti mantenuti?

FRANCESCO MACIS. No, signor presidente, la ritiro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Corleone 1. 6, contrari il relatore ed il Governo.

(È respinto).

Passiamo al mio emendamento 1. 16.

FRANCESCO MACIS. Il gruppo comunista voterà contro questo emendamento, partecipando quindi alla votazione, perché si tratta di un emendamento serio.

CARLO CASINI. Il gruppo democristiano si asterrà dalla votazione dell'emendamento del presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mio emendamento 1. 16.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Corleone 1. 3.

FRANCESCO CORLEONE. Ritiro il mio emendamento 1. 3 perché non intendo in alcun modo allungare i tempi di approvazione del provvedimento.

Ritengo, tuttavia, opportuno procedere ad una « pulizia formale » dell'articolato.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Russo 1. 4.

FRANCO RUSSO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Maceratini 1. 13.

GIULIO MACERATINI. Anche a nome degli altri presentatori, ritiro l'emendamento 1. 13.

PRESIDENTE. Passiamo agli identici emendamenti Mannuzzu e Onorato 1. 9, Corleone 1. 5 e Maceratini ed altri 1. 12.

FRANCESCO CORLEONE. Desidero porre all'attenzione della Commissione una osservazione formulata dal collega Fracchia allorquando ha sostenuto che, se il provvedimento venisse approvato nel testo pervenutoci dal Senato, licenzieremmo una legge equivoca. Per quanto riguarda, ad esempio, il termine « ammissione », il dibattito al Senato ha chiarito che la giusta interpretazione non è esattamente quella della « confessione »; certo, si tratta di una formula ambigua, e per questo proponevo la sua soppressione o la sostituzione con altra più opportuna quale, ad esempio: « il riconoscimento della partecipazione alle attività delle organizzazioni terroristiche ». Si tratterebbe di una formulazione chiara in quanto farebbe riferimento al riconoscimento di attività nell'ambito dell'associazione.

PIERLUIGI ONORATO. Come ho già avuto modo di dire, confermo il ritiro del

nostro emendamento 1. 19, identico agli emendamenti 1. 5 e 1. 12. Abbiamo deciso in tal senso per ragioni di ordine politico che esulano dal merito della proposta. Naturalmente manterremo la nostra astensione dal voto degli emendamenti eventualmente non ritirati.

A me pare che la portata normativa dell'espressione che i colleghi Corleone e Maceratini, analogamente a noi, proponevano di sopprimere sia diversa dall'originaria formulazione di quest'articolo che prevedeva — com'è stato rilevato dal collega Fracchia — la dizione « confessione ». In sostanza si chiedeva all'imputato (o al condannato) non tanto l'ammissione delle attività di cui al capo d'imputazione (si sarebbe trattato quindi della tipica confessione), quanto l'ammissione di attività che egli ha effettivamente svolto. Ciò significherebbe che il parametro dell'ammissione non sarebbe quello contenuto nell'atto d'imputazione, ma la realtà effettiva. A questo punto si pone il problema di chi sia il « giudice » della realtà effettiva: nel caso previsto sarebbe proprio l'imputato !

Ecco perché una formulazione di questo genere risulta equivoca; ecco perché, quando noi auspichiamo una rapida approvazione del provvedimento, ci affidiamo ad un'oculata interpretazione dei giudici.

BRUNO FRACCHIA. Nell'annunciare il voto contrario del gruppo comunista sugli identici emendamenti 1. 5 e 1. 12, riprendendo alcune argomentazioni illustrate nel corso della discussione sulle linee generali, ritengo che quanto più si discute sulla dizione « ammissione », tanto meno si chiarirà il significato della norma, con il rischio di contraddire quanto è stato sostenuto al Senato dove — non mi permetto di dire per una più lunga tradizione legislativa — è stata introdotta appunto la formula: « ammissione delle attività effettivamente svolte ». Si tratta di una soluzione che tiene in considerazione alcuni problemi. Certamente la soluzione non è quella di adottare quale parametro la « confessione », perché altrimenti non

si sarebbe modificata quella previsione normativa. Tra l'altro, vi è da dire che l'istituto della confessione non ha bisogno di essere precisato in un provvedimento: esso è quello previsto dal nostro ordinamento positivo, è un « qualcosa » di definito. Nel momento in cui il Senato ha scelto di adottare l'« ammissione », in un certo senso ha voluto richiamare il condannato o l'imputato a ripercorrere la propria attività terroristica, a ritrovare, cioè, il proprio rapporto con il carcere, con il processo: l'aver abbandonato, cioè, per segni non equivoci, l'organizzazione terroristica di appartenenza.

Se così stanno le cose, penso che possiamo soltanto approvare l'articolo nella sua attuale formulazione. Se eliminassimo due o tre capisaldi, toglieremmo quella che è la maggiore garanzia non che l'imputato dica la verità e quindi metta l'autorità giudiziaria nelle condizioni di « andare a caccia » di nuove condanne o contestazioni di reato, bensì che si trovi nelle condizioni di raccontare il suo percorso terroristico e quindi di dimostrare che il ravvedimento e la condizione soggettiva che stanno alla base della misura di indulgenza sono veri, e se ne deve prendere atto.

GIULIO MACERATINI. L'emendamento Corleone 1. 5 è identico all'1. 12 presentato dal mio gruppo. È ovvio, pertanto, che siamo ad esso favorevole. Osservo che l'ambiguità della formula usata nell'articolo non potrà che risolversi — temo — nella sostanziale richiesta all'aspirante dissociato di essere un reo confesso; perché, o ci si allinea alle posizioni dell'aspirante dissociato, il quale potrà dire quello che vuole, oppure, dall'altro lato della barricata, bisogna appiattirsi sulla contestazione accusatoria e dire quello che vuole il giudice: *tertium non datur*. Mi auguro che, dandosi con un po' di fantasia il terzo e riconoscendosi un valore (ma non so quale possa essere) a questo nostro sforzo, il giudice cerchi un *tertium genus*, che però non vedo. Ecco perché sono convinto che l'attuale formu-

lazione non possa rimanere e che l'emendamento abbia una sua precisa rilevanza.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Corleone 1. 5, identico all'emendamento Maceratini ed altri 1. 12, contrari il relatore ed il Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Corleone 1. 11.

SALVATORE MANNUZZU. Il nostro gruppo si asterrà dalla votazione di questo emendamento, non soltanto in ossequio ad una scelta generale che abbiamo già avuto modo di rappresentare, ma anche perché l'emendamento stesso ci sembra del tutto insoddisfacente. Non si può pretendere, infatti, che colui che vuole fruire dei benefici della dissociazione ammetta un fatto assai favorevole come la partecipazione all'attività eversiva. Si tratterebbe della confessione, almeno parziale, dell'ammissione di attività che può contrastare con la linea di difesa dell'imputato.

Ribadisco la nostra astensione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Corleone 1. 11, contrari il relatore ed il Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Corleone 1. 10.

FRANCESCO CORLEONE. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Corleone 1. 7.

FRANCESCO CORLEONE. Credo che il confronto con il problema della violenza non possa essere affrontato nei termini previsti dall'articolo 1. La questione ha portata culturale e politica molto grande. Sarebbe preferibile, piuttosto che parlare di « ripudio », chiedere l'abbandono della lotta armata, o comunque usare un'altra espressione. Qui, infatti, si chiede un'abiura. Non mi paiono convincenti le argo-

mentazioni di alcuni colleghi. L'espressione più convincente, secondo me, sarebbe « abbandono della pratica della lotta armata »; sulla violenza occorre un dibattito, non può essere accettata così semplicemente. Dico ciò come rappresentante di una forza politica che si richiama alla non violenza. La formula « ripudio alla violenza » ha un valore assoluto, ma a quale realtà si riferisce? All'Italia, dove esiste la democrazia, o a qualunque altro posto? È un valore assoluto che credo non possa essere sottoscritto come si fa nell'articolo 1. Comunque, ritengo che il ripudio, se compiuto liberamente, sia una grande conquista perché non è più ripudio della violenza, ma accettazione della non violenza.

Nell'attuale testo dell'articolo 1 vi è un concetto di abiura che viene richiesta solo per tenere in piedi un collegamento con l'articolo 5 relativo alla revoca dei benefici previsti nel progetto di legge.

BRUNO FRACCHIA. Annuncio l'astensione del gruppo comunista.

SALVATORE MANNUZZU. Annuncio l'astensione del gruppo della sinistra indipendente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Corleone 1. 7, contrari il relatore ed il Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Mannuzzu ed altri 1. 15.

SALVATORE MANNUZZU. Lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Corleone 1. 8.

FRANCESCO CORLEONE. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto sull'articolo 1 nel suo complesso.

FRANCO RUSSO. Annuncio il mio voto contrario.

SALVATORE MANNUZZU. Annuncio l'astensione del gruppo della sinistra indipendente.

GIULIO MACERATINI. Annuncio l'astensione del gruppo del MSI-destra nazionale.

CARLO CASINI. Annuncio il voto favorevole del gruppo della democrazia cristiana.

BRUNO FRACCHIA. Annuncio il voto favorevole del gruppo comunista.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

(Commutazione e diminuzioni di pena).

1. La pena per i delitti di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale è così commutata o diminuita nei confronti di chi, entro la data di entrata in vigore della presente legge, si è dissociato ai sensi dell'articolo 1:

a) alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione per trenta anni;

b) fuori del caso di cui alla lettera a), le altre pene sono diminuite: di un quarto se la condanna concerne, da soli o insieme ad altri reati, i delitti di omicidio volontario consumato o tentato o di lesioni personali volontarie gravissime; della metà se la condanna concerne soltanto delitti di carattere associativo o di accordo, delitti di porto e detenzione di armi ed esplosivi, delitti di falsità e di favoreggiamento personale o reale, delitti di apologia e istigazione di cui agli articoli 302, 303, 414 e 415 del codice penale anche in concorso tra di loro; di un terzo in ogni altro caso.

2. Nessun beneficio di cui al comma 1 è applicabile quando la condanna con-

cerne anche i delitti di strage di cui agli articoli 285 e 422 del codice penale.

3. La commutazione e le diminuzioni di pena indicate nel comma 1 si applicano alla pena che dovrebbe essere inflitta tenendo conto delle circostanze aggravanti e attenuanti, del concorso formale e della continuazione: esse sono escluse dalla comparazione di cui all'articolo 69 del codice penale e sono valutate per ultime. La commutazione e le diminuzioni sono applicate dal giudice del dibattimento. La Corte di cassazione provvede ai sensi del terzo comma dell'articolo 538 del codice di procedura penale.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti ed il seguente articolo aggiuntivo:

All'articolo 2, sostituire il comma 1 con i seguenti:

Non sono punibili coloro che si dissociano dall'attività criminosa, dopo aver commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, uno o più fra i reati previsti dagli articoli 270, 270-bis, 304, 305 e 306 del codice penale, nonché in connessione con essi, i reati concernenti armi, munizioni od esplosivi, con le sole eccezioni per le ipotesi di importazione, esportazione, rapina e furto, i reati di cui ai capi II, III, IV e del titolo VII del libro II del codice penale, nonché il reato di cui all'articolo 648 del codice penale avente per oggetto armi, munizioni, esplosivi, documenti.

Non sono altresì punibili coloro che abbiano commesso i reati di cui agli articoli 307, 378 e 379 del codice penale nei confronti delle persone di cui all'articolo 1.

2. 1. CORLEONE.

All'articolo 2, al comma 1, lettera a), le parole: trenta anni sono sostituite da: ventisei anni.

2. 2. CORLEONE.

All'articolo 2, al comma 1, lettera b),
alle parole: un quarto sostituire: un terzo.

2. 3.

CORLEONE.

All'articolo 2, al comma 1, lettera b),
sopprimere le parole da: della metà fino a:
tra di loro.

2. 4.

CORLEONE.

All'articolo 2, al comma 1, lettera b),
sopprimere le parole da: della metà fino a:
tra di loro con le seguenti: non sono puni-
bili coloro che, dopo aver commesso per
finalità di terrorismo o di eversione del-
l'ordinamento costituzionale uno o più fra
i reati previsti dagli articolo 270, 270-bis,
304, 305 e 306 del codice penale e non
avendo concorso alla commissione di al-
cun reato connesso all'accordo, alla asso-
ciazione o alla banda, si dissociano dal-
l'attività criminosa.

Non sono parimenti punibili coloro
che, sussistendo le condizioni di cui al
precedente comma, abbiano commesso i
reati connessi concernenti armi, muni-
zioni od esplosivi, con le sole eccezioni
per le ipotesi di importazione, esporta-
zione, rapina e furto, i reati di cui ai
capi II, III e IV del titolo VII del libro II
del codice penale, i reati di cui agli arti-
coli 303 e 414 del codice penale, nonché
il reato di cui all'articolo 648 del codice
penale avente per oggetto armi, muni-
zioni, esplosivi, documenti.

Non sono altresì punibili coloro che
abbiano commesso i reati di cui agli arti-
coli 307, 378 e 379 del codice penale nei
confronti delle persone di cui alle lettere
a) e b) del successivo articolo 3.

2. 5.

RUSSO FRANCO.

All'articolo 2, al comma 1, lettera b),
sostituire le parole: di un terzo con: della
metà.

2. 6.

CORLEONE.

All'articolo 2, dopo il comma 1, aggiun-
gere il seguente:

Agli imputati di cui al comma 1, per i
reati diversi da quelli in esso previsti,
commessi per finalità di terrorismo o di
eversione dell'ordinamento costituzionale,
non si applica l'aggravante prevista dal-
l'articolo 1 del decreto-legge 15 dicembre
1979, n. 625, convertito in legge, con mo-
dificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980,
n. 15, e la pena è diminuita.

2. 7.

CORLEONE.

All'articolo 2, dopo il comma 3, è inse-
rito il seguente:

Le pene per i reati commessi in car-
cere, anche se non determinati da motivi
di terrorismo o di eversione dell'ordina-
mento costituzionale, debbono essere cu-
mulate alle pene per reati di terrorismo o
di eversione dell'ordinamento costituzio-
nale. Alle pene così cumulate si applicano
i benefici previsti dalla presente legge.

2. 8.

CORLEONE.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. ...

Per i reati commessi per finalità di
terrorismo o di eversione dell'ordina-
mento costituzionale, agli imputati che si
dissociano dall'attività criminosa non si
applica l'aggravante prevista dall'articolo
1 del decreto-legge 15 dicembre 1979,
n. 625, convertito in legge, con modifica-
zioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15,
e la pena è diminuita.

2. 01.

RUSSO FRANCO.

FRANCESCO CORLEONE. Dichiaro di rit-
tirare gli emendamenti 2. 1, 2. 3, 2. 4,
2. 6, 2. 7 e 2. 8 da me presentati. Di-
chiaro di mantenere, invece, l'emenda-
mento 2. 2.

FRANCO RUSSO. Dichiaro di ritirare l'emendamento 2. 5 da me presentato, nonché l'articolo aggiuntivo 2. 01.

GIUSEPPE GARGANI, *Relatore*. Mi dichiaro contrario all'emendamento Corleone 2. 2.

LUCIANO BAUSI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche il Governo è contrario a tale emendamento.

FRANCESCO CORLEONE. Ci troviamo di fronte al rischio di varare un provvedimento che mantenga gravi disparità e differenze. Vorrei ricordare che, soprattutto nei primi processi per reati di terrorismo, sono state comminate condanne all'ergastolo addirittura per il reato di concorso morale. Con il passare degli anni, invece, è molto cambiato il modo di considerare questi delitti e sono state inflitte pene di gran lunga inferiori. Ciò, oltre a creare delle oggettive disparità, fa sì che, a seguito delle riduzioni di pena previste dal progetto di legge in esame, com'è noto, è uguale ad una percentuale della pena stessa.

In armonia con quanto disposto dalla legge di riforma dell'ordinamento penitenziario, noi radicali proponiamo che la pena dell'ergastolo venga commutata in 26 anni di reclusione. In tal modo, si creerebbe una situazione di maggiore equilibrio tra tutti i detenuti che, in sostanza, hanno commesso gli stessi reati, ma sono stati giudicati in tempi diversi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Corleone 2. 2, contrari il relatore ed il Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 2.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 3.

(Commutazione e diminuzioni di pena nel caso di condanna definitiva).

1. Le pene inflitte per uno o più reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale con sentenza divenuta definitiva prima dell'entrata in vigore della presente legge sono commutate o diminuite, secondo quanto previsto dall'articolo 2, nei confronti di chi, prima o anche dopo la condanna, purché entro la data di entrata in vigore della presente legge, si è dissociato ai sensi dell'articolo 1.

2. Il provvedimento è preso con ordinanza del giudice degli incidenti di esecuzione, con il procedimento di cui agli articoli 628 e seguenti del codice di procedura penale.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti ed articoli aggiuntivi:

Sopprimere l'articolo 3.

3. 2.

RIZ.

All'articolo 3, dopo il comma 2, inserire il seguente:

Nel caso in cui i giudici di esecuzione siano più di uno, è competente per tutte le condanne il giudice dell'esecuzione relativo all'ultima condanna.

3. 1.

CORLEONE.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART...

Sono abrogati i prolungamenti dei termini di durata massima di custodia cautelare di cui all'articolo 7 della legge 28 luglio 1984, n. 398.

3. 01.

RUSSO FRANCO.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. ...

Se l'imputato o il condannato non hanno reso le dichiarazioni previste dall'articolo 1 prima dell'entrata in vigore della presente legge, possono provvedere a renderle o a integrarle, davanti al procuratore della Repubblica del luogo in cui essi si trovano, facendone richiesta al medesimo entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa. Il procuratore della Repubblica, raccolte senza ritardo le dichiarazioni suddette, le trasmette immediatamente al giudice competente.

Per quanto riguarda gli imputati o i condannati che si siano rifugiati all'estero in epoca precedente o successiva alla emissione di un ordine o di un mandato di cattura, essi, dietro loro richiesta, possono essere sentiti da un magistrato della Repubblica all'uopo predisposto che nei tre mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge si recherà nelle sedi consolari dei paesi nei quali hanno trovato rifugio. Il magistrato della Repubblica, raccolte senza ritardo le dichiarazioni suddette, le trasmette immediatamente al giudice competente. Le dichiarazioni di dissociazione possono essere anche raccolte, su commissione rogatoria del giudice competente, dai magistrati dei paesi stranieri nei quali gli imputati o i condannati di cui sopra abbiano trovato rifugio.

Il giudice competente a pronunciarsi, ai sensi degli articoli 2 e 3, in ordine alla sussistenza della dissociazione, acquisisce, relativamente ad ogni singolo procedimento sottoposto al suo esame, anche in via informativa, tutti gli elementi necessari per la definizione.

3. 02.

RUSSO FRANCO.

FRANCESCO CORLEONE. L'emendamento 3. 1 da me presentato mira a meglio chiarire quale sia il giudice dell'esecuzione effettivamente competente nell'accertamento della dichiarazione di dissociazione.

CARLO CASINI. Vorrei far osservare all'onorevole Corleone che le norme vigenti già stabiliscono il principio dell'unicità del giudice dell'esecuzione.

FRANCESCO CORLEONE. Dichiaro di ritirare l'emendamento 3. 1 da me presentato.

PRESIDENTE. L'emendamento 3. 2 che ho presentato risulta precluso da quanto in precedenza approvato dalla Commissione.

FRANCO RUSSO. Ritiro gli articoli aggiuntivi 3. 01 e 3. 02.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

(Dichiarazione di dissociazione successiva all'entrata in vigore della legge).

1. Se l'imputato o il condannato intendono rendere dichiarazioni ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, ovvero integrare quelle già rese, possono chiedere di esercitare tale facoltà entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La richiesta va rivolta al pubblico ministero presso l'ufficio giudiziario davanti al quale è pendente il processo, ovvero al pubblico ministero presso il giudice competente per l'incidente di esecuzione.

2. Il pubblico ministero, raccolte senza ritardo le dichiarazioni suddette, le trasmette immediatamente al giudice competente.

3. Il giudice competente a pronunciarsi, ai sensi degli articoli 2 e 3, in ordine alla sussistenza della dissociazione, acquisisce, relativamente ad ogni singolo procedimento sottoposto al suo esame, tutti gli elementi necessari per la decisione.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti ed il seguente articolo aggiuntivo:

All'articolo 4, comma 1, sopprimere le parole da ovvero a: rese.

4. 1.

RUSSO FRANCO.

All'articolo 4, al comma 1, sostituire le parole trenta giorni con le seguenti: novanta giorni.

4. 2.

CORLEONE.

All'articolo 4, al comma 1, sostituire le parole trenta giorni con le seguenti: novanta giorni.

4. 4.

BERSELLI, TRANTINO, MACERATINI.

All'articolo 4, al comma 1, sopprimere le seguenti parole: o il condannato.

4. 5.

RIZ.

All'articolo 4, al comma 3, sostituire le parole degli articoli 2 e 3 con le seguenti: dell'articolo 2.

4. 6.

RIZ.

All'articolo 4, al comma 1, sostituire le parole trenta giorni con le seguenti: sessanta giorni.

4. 3.

CORLEONE.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. ...

La presente legge si applica anche ai latitanti che presentino dichiarazione di dissociazione ai sensi dell'articolo 4.

Chi si trova all'estero può presentare domanda ad un consolato italiano.

I latitanti cui rimane un residuo di pena potranno ottenere la semilibertà.

4. 01.

CORLEONE.

FRANCO RUSSO. Ritiro l'emendamento 4. 1 da me presentato.

FRANCESCO CORLEONE. In merito all'emendamento 4. 2, identico a quello presentato dagli onorevoli Berselli ed altri e che reca il numero 4. 4, vorrei rilevare che esso contiene una modifica sulla quale certamente il Senato non potrebbe avere nulla da ridire, in quanto da più parti sono giunte sollecitazioni perché venga ampliato il termine utile per usufruire della legge.

GIULIO MACERATINI. Manteniamo l'emendamento 4. 4.

GIUSEPPE GARGANI, *Relatore*. Mi dichiaro contrario all'emendamento 4. 2, identico all'emendamento Berselli ed altri 4. 4.

LUCIANO BAUSI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche il Governo è contrario a tale emendamento.

SALVATORE MANNUZZU. A nome del gruppo della sinistra indipendente, dichiaro di astenermi dalla votazione degli identici emendamenti 4. 2 e 4. 4 per le ragioni che già sono state evidenziate.

ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA. A nome del gruppo comunista, annuncio la mia astensione sugli identici emendamenti 4. 2 e 4. 4.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Corleone 4. 2, identico all'emendamento Berselli ed altri 4. 4, contrari il relatore ed il Governo.

(È respinto).

Gli emendamenti 4. 5 e 4. 6 da me presentati risultano preclusi in base a quanto la Commissione ha approvato in precedenza.

FRANCESCO CORLEONE. Ritiro l'emendamento 4. 3 da me presentato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4.

(È approvato).

Passiamo all'articolo aggiuntivo 4. 01.

FRANCESCO CORLEONE. L'articolo aggiuntivo che ho presentato affronta una questione molto delicata che, in questo clima di lavoro che la Commissione si è imposto, sarebbe inutile sottoporre ad un voto: essa richiederebbe, infatti, una notevole valutazione da parte di tutta la Commissione. Ritiro quindi questo articolo aggiuntivo, osservando tuttavia che quello dei latitanti rimane uno dei molti problemi che dovremo affrontare.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Mentre la prima parte dell'articolo aggiuntivo rientra nell'impostazione della legge, perché il latitante non va escluso dai benefici del provvedimento, sulla seconda parte sarebbe stato opportuno riflettere, giungendo ad un'approvazione.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

(Revoca).

1. La commutazione e le diminuzioni di pena applicate in base agli articoli 2 e 3 sono revocate se chi ne ha beneficiato commette un nuovo delitto di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale o comunque tiene comportamenti inequivocabilmente incompatibili con la precedente dissociazione.

2. Alla revoca provvede in ogni stato e grado il giudice competente per il giudizio ovvero il giudice degli incidenti di esecuzione con il procedimento di cui agli articoli 628 e seguenti del codice di procedura penale.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 5, al comma 1, sostituire la parola: ammette con le seguenti: è condannato, con sentenza definitiva, per aver commesso.

5. 1.

CORLEONE.

All'articolo 5, comma 1, sopprimere le parole: o comunque tiene comportamenti inequivocabilmente incompatibili con la precedente dissociazione.

5. 2.

CORLEONE.

All'articolo 5, comma 1, sopprimere le parole: o comunque tiene comportamenti inequivocabilmente incompatibili con la precedente dissociazione.

5. 3.

MANNUZZU, ONORATO.

All'articolo 5, comma 1, sopprimere le parole: o comunque tiene comportamenti inequivocabilmente incompatibili con la precedente dissociazione.

5. 4.

TRANTINO, MACERATINI, BERSELLI.

All'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: o comunque tiene comportamenti inequivocabilmente incompatibili con la precedente dissociazione con le seguenti: o commette un delitto non colposo punibile, nel massimo, con la reclusione per più di tre anni.

5. 5.

BERSELLI, MACERATINI, TRANTINO.

FRANCESCO CORLEONE. Ritiro il mio emendamento 5. 1.

SALVATORE MANNUZZU. Ritiro l'emendamento 5. 3, di cui sono primo firmatario.

FRANCESCO CORLEONE. Ho presentato l'emendamento soppressivo 5. 2 perché mi chiedo come sarà interpretabile una norma che praticamente equipara comportamenti a reati che non vengono specificati. Che cosa s'intende per « comportamenti inequivocabilmente incompatibili con la precedente dissociazione »? Forse quelli di chi, magari, si reca allo stadio e lì commette delle violenze? Se invece ci si riferisce a dei reati veri e propri, allora la dizione in questione non è necessaria. Lasciare questa formulazione un po' nella « stratosfera » significa far pendere una « spada di Damocle » sugli interessati: così facendo, si vuole che i dissociati siano liberi, ma impediti di svolgere attività lecite per tutti gli altri cittadini.

PRESIDENTE. Qual è il parere del relatore e del rappresentante del Governo sugli emendamenti presentati?

GIUSEPPE GARGANI, *Relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 5. 2, 5. 4 e 5. 5.

LUCIANO BAUSI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Mi associo a tale parere.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 5. 2 Corleone, identico all'emendamento 5. 4 Trantino ed altri, contrari il relatore ed il Governo.

Dichiaro che mi asterrò dalla votazione di tale emendamento.

PIERLUIGI ONORATO. Il gruppo della sinistra indipendente si asterrà dalla votazione dell'emendamento soppressivo 5. 2 Corleone, per motivi di strategia generale.

ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA. Anche il gruppo comunista si asterrà dalla votazione di questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Corleone 5. 2, identico all'emendamento Trantino ed altri 5. 4, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 5. 5 Berselli ed altri, contrari il relatore ed il Governo.

(È respinto).

PIERLUIGI ONORATO. A nome del gruppo della sinistra indipendente, dichiaro la nostra astensione dalla votazione dell'articolo 5.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

(Libertà provvisoria).

1. A coloro che hanno tenuto le condotte previste all'articolo 1, e relativamente ai delitti punibili con la pena della reclusione non superiore nel massimo a dieci anni, può essere concessa la libertà provvisoria.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 6, sostituire le parole: dieci anni con le seguenti: venti anni.

6. 1.

CORLEONE.

All'articolo 6, sostituire le parole: dieci anni con le seguenti: quindici anni.

6. 2.

CORLEONE.

All'articolo 6, aggiungere in fine il seguente comma:

Nei reati determinati dal fine di terrorismo o di eversione dell'ordinamento de-

mocratico, quando non ricorrano delitti contro la persona, può essere concessa la libertà provvisoria.

6. 3.

CORLEONE.

FRANCESCO CORLEONE. Ritiro i miei emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 6.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

(Cumulo).

1. Quando contro la stessa persona sono state pronunciate più sentenze di condanna per reati di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, a ciascuna delle quali è stata applicata una delle diminuzioni di pena di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge, la pena complessiva da espiare non può eccedere anni ventidue e mesi sei per la reclusione e anni quattro per l'arresto. La pena così determinata deve essere considerata pena unica ai fini dell'eventuale provvedimento di cui agli articoli 80 del codice penale e 582 del codice di procedura penale.

Sono stati presentati il seguente emendamento e i seguenti articoli aggiuntivi:

All'articolo 7, dopo le parole: è stata applicata una delle sono aggiunte le seguenti: commutazioni o.

7. 1.

CORLEONE.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. ...

(Liberazione condizionale).

In deroga alle disposizioni dell'articolo 176 del codice penale, il condannato a

pena detentiva per uno o più reati che, rientrando in uno dei casi previsti dall'articolo 1, abbia tenuto, durante l'esecuzione della pena, un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento, può essere ammesso alla libertà condizionale se ha scontato metà della pena inflittagli, anche qualora il rimanente della pena superi i cinque anni.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche se la condanna è intervenuta prima dell'entrata in vigore della presente legge e il condannato ha tenuto uno dei comportamenti previsti dall'articolo 1.

Per la concessione della liberazione condizionale di cui ai precedenti commi è competente il tribunale di sorveglianza di cui all'articolo 70 della legge 354 del 1975, come modificato dalla legge 663 del 1986, che ha giurisdizione sull'Istituto di prevenzione o di pena in cui si trova l'interessato all'atto della richiesta.

7. 01.

CORLEONE.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. ...

(Liberazione condizionale).

In deroga alle disposizioni dell'articolo 176 del codice penale, il condannato a pena detentiva per uno o più reati che, rientrando in uno dei casi previsti dall'articolo 17 abbia tenuto, durante l'esecuzione della pena, un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento, può essere ammesso alla liberazione condizionale se ha scontato metà della pena inflittagli.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche se la condanna è intervenuta prima dell'entrata in vigore della presente legge ed il condannato ha tenuto uno dei comportamenti previsti dall'articolo 1.

Per la concessione della liberazione condizionale di cui ai precedenti commi è competente il tribunale di sorveglianza di

cui all'articolo 70 della legge 354 del 1975, come modificato dalla legge 663 del 1986, che ha giurisdizione sull'Istituto di prevenzione o di pena in cui si trova l'interessato all'atto della richiesta.

7. 02.

CORLEONE.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. ...

(Revoca della liberazione condizionale).

La liberazione condizionale prevista dall'articolo precedente è revocata in ogni tempo se la persona liberata commette successivamente un delitto non colposo per il quale la legge prevede la pena di reclusione superiore nel massimo ai quattro anni.

7. 03.

CORLEONE.

Avverto che l'emendamento 7. 1 Corleone è precluso in base a quanto precedentemente approvato dalla Commissione.

Pongo in votazione l'articolo 7.

(È approvato).

FRANCESCO CORLEONE. Ritiro i miei articoli aggiuntivi 7. 01 e 7. 03, mentre mantengo l'articolo aggiuntivo 7. 02, che prevede una deroga con riferimento alla liberazione condizionale.

PRESIDENTE. Qual è il parere del relatore e del rappresentante del Governo sull'articolo aggiuntivo 7. 02 Corleone?

GIUSEPPE GARGANI, *Relatore*. Esprimo parere contrario su questo articolo aggiuntivo, che è sostanzialmente identico all'articolo aggiuntivo 7. 01.

LUCIANO BAUSI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 7. 02 Corleone, contrari il relatore ed il Governo.

(È respinto).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

(Applicabilità delle norme).

1. Le disposizioni della presente legge si applicano solo ai delitti che sono stati commessi, o la cui permanenza è cessata, entro il 31 dicembre 1983.

2. Le disposizioni della presente legge non si applicano nei confronti di chi ha usufruito o può usufruire dei benefici previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, e dagli articoli 2 e 3 della legge 29 maggio 1982, n. 304.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 8, al comma 1, le parole: 31 dicembre 1982 sono così modificate: 31 dicembre 1984.

8. 1.

CORLEONE.

All'articolo 8, al comma 1, le parole: 31 dicembre 1982 sono così modificate: 30 giugno 1984.

8. 2.

CORLEONE.

All'articolo 8, aggiungere in fine il seguente comma:

Chi sia in libertà per scadenza dei termini di custodia cautelare, in relazione ai reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, può ottenere, quando ne ricorrano le condizioni, la sospensione della esecuzione della pena presentando l'istanza di cui all'articolo 4.

8. 3.

CORLEONE.

FRANCESCO CORLEONE. L'emendamento 8. 1 risponde alla necessità che c'è, a mio avviso, di allungare i termini di applicabilità della legge; se questo emendamento verrà respinto, ritirerò il successivo emendamento 8. 2. L'emendamento 8. 3 vuole ovviare al rischio che, nelle more dell'applicazione della legge, coloro che si trovano in libertà, per scadenza dei termini di custodia cautelare, rientrino in carcere.

PRESIDENTE. Qual è il parere del relatore e del rappresentante del Governo sugli emendamenti presentati?

GIUSEPPE GARGANI, *Relatore*. Il mio parere è nettamente contrario a tutti e tre gli emendamenti Corleone.

LUCIANO BAUSI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Mi associo a questo parere contrario.

ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA. Il gruppo comunista voterà contro i tre emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 8. 1 Corleone, contrari il relatore ed il Governo.

(È respinto).

FRANCESCO CORLEONE. Ritiro il mio emendamento, 8. 2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 8. 3 Corleone, contrari il relatore ed il Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 8.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

PIERLUIGI ONORATO. Il gruppo della sinistra indipendente voterà a favore del provvedimento.

FRANCO RUSSO. Il gruppo di democrazia proletaria si asterrà dalla votazione.

FRANCESCO CORLEONE. Esprimo il giudizio contrario del gruppo radicale.

FRANCESCO MACIS. Il gruppo comunista voterà a favore del provvedimento.

GIULIO MACERATINI. Annuncio il voto favorevole del gruppo del MSI-destra nazionale.

VINCENZO LA RUSSA. Il gruppo della democrazia cristiana voterà a favore.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Voterò a favore del provvedimento; desidero, però, fare una breve dichiarazione di voto a titolo personale.

Il provvedimento che ci accingiamo a votare mi fa sorgere problemi di coscienza. So che si tratta di un provvedimento politico e mi domando se i problemi ed i limiti della politica possano superare quelli della coscienza. Non possiamo dimenticare le stragi, i lutti, ciò che il terrorismo ha provocato nel nostro paese.

Mi pare che il punto centrale che può portare noi, che abbiamo una fede cristiana, alla considerazione del provvedimento — come infatti è avvenuto — è il senso del perdono, che è il « cuore » del cattolicesimo. Solo per questo, perché il perdono è il « cuore » del cattolicesimo, mi accingo a votare a favore, auspicando che il provvedimento costituisca una speranza e quindi un ritrovamento della via perduta da parte di tanti autori di omicidi per terrorismo.

Come giustamente ha detto il presidente, il provvedimento appare, sotto certi aspetti, un po' abnorme. Credo che, sul piano giuridico, la giusta scelta sarebbe stata quella dell'applicazione dell'indulto, istituto che mi sembra più confacevole ai reati in questione.

Pur tuttavia, nel quadro generale degli obiettivi che pensiamo che il provvedimento possa raggiungere, concludo ribadendo che mi associo al voto favorevole del mio gruppo.

PRESIDENTE. Onorevole Nicotra, la sua dichiarazione di voto favorevole mi porta a dover dichiarare che lei non avrebbe dovuto farla.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. I precedenti dell'Aula sono in questo senso.

PRESIDENTE. Per prassi può prendere la parola per dichiarazione di voto un rappresentante per gruppo e, inoltre, soltanto colui che dissenta, anche nel voto, dalla posizione del suo gruppo. Lei, quindi, non poteva dichiarare di votare a favore.

Ho voluto fare questa precisazione per non creare precedenti in questa Commissione.

FRANCESCO MACIS. Chiedo che si prenda atto del fatto che il collega Nicotra aveva dichiarato sin dall'inizio che avrebbe votato a favore del provvedimento. Mi rammarico che, ancora una volta, la presidenza non abbia utilizzato i suoi poteri per intervenire al momento opportuno.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno e della proposta di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge e proposta di legge senatori De Martino ed altri, Pecchioli ed altri: « Misure a favore di chi si dissocia dal terrorismo » (*Approvati, in un testo unificato, dal Senato*) (3822):

Presenti	24
Votanti	23
Astenuti	1
Maggioranza	12
Voti favorevoli	23
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Risultano pertanto assorbite le proposte di legge nn. 47, 228 e 1354.

Hanno preso parte alla votazione:

Bohicchio Schelotto, Bottari, Carpino, Casini Carlo, Degennaro, Del Mese, Fracchia, Gargani, Garocchio, Granati Caruso, Lanfranchi Cordioli, La Russa, Macerattini, Macis, Mannuzzu, Nicotra, Onorato, Pedrazzi Cipolla, Pontello, Riz, Romano, Russo Raffaele, Violante.

Si è astenuto:

Russo Franco.

La seduta termina alle 13,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO